

Savigliano, 04/06/2026

Prot. n. 17/2026

## ORDINANZA “ANTI- CALDO” REGIONE PIEMONTE: DIVIETO DI LAVORO ALL’APERTO NELLE ORE PIU’ CALDE

Con ordinanza n. 1/2026/XII, pubblicata il 29 maggio 2026, la Regione Piemonte ha introdotto misure a tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo intenso, con particolare riferimento alle attività svolte all’aperto. Le disposizioni si applicano dal **30 maggio al 31 agosto 2026**.

### CONTENUTO DELL’ORDINANZA

Le misure riguardano i lavoratori impiegati nei settori **agricolo e florovivaistico, edile e affini, cave, logistico** (inclusi i cd. rider) che svolgono **mansioni classificabili come “attività fisica intensa”** o ad attività equiparabili, quali, ad esempio, lavori intensi con braccia e tronco, movimentazione di pesi, scavo con pale, salita ripetuta di scale.

In particolare, qualora non sia possibile adottare misure efficaci di riduzione del rischio, come ombra, aria condizionata o altre soluzioni organizzative e tecniche adeguate, **l’ordinanza prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole nella fascia oraria 12:30 – 16:00**.

Il divieto opera esclusivamente nelle giornate in cui la mappa del rischio Worklimate, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un **livello di rischio ALTO**.

Il bollettino, così come la classificazione delle attività soggette all’ordinanza, è consultabile al seguente link:  
<https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo>

L’ordinanza raccomanda inoltre ai Comuni di valutare deroghe ai regolamenti acustici, così da consentire lo svolgimento delle attività in fasce orarie più fresche, ad esempio al mattino presto o in orario serale.

### COSA FARE

I datori di lavoro interessati devono **monitorare quotidianamente il bollettino Worklimate**. In presenza di rischio **ALTO**, e in assenza di misure efficaci di riduzione del rischio, occorre **sospendere le attività** svolte all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole **nella fascia oraria 12:30 – 16:00**.

In tali ipotesi, può essere valutata la presentazione della **domanda di integrazione salariale** con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.

È inoltre opportuno confrontarsi con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** per valutare eventuali aggiornamenti del DVR e possibili modifiche organizzative finalizzate alla riduzione del rischio da calore.

### SANZIONI

La mancata osservanza delle disposizioni può integrare la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, per il quale è previsto **l’arresto fino a tre mesi oppure l’ammenda fino a 206 euro**.